

*Corte Appello Torino
1^ Sezione Civile*



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^A CIVILE

RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:

<i>Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE</i>	<i>PRESIDENTE</i>
<i>Dott. Gian Andrea MORBELLI</i>	<i>CONSIGLIERE</i>
<i>Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA</i>	<i>GIUDICE AUSILIARIO REL.</i>

R.G. N.
CRON.
REP.CV.

Oggetto:
Contratti bancari

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in sede di appello da

in persona del procuratore dott. (procura notai
del rep e rac), con sede , cod. fisc.
rappresentata e difesa in forza di procura rilasciata su atto separato ed allegata all'atto introduttivo del
presente giudizio sottoscritta digitalmente, dagli avv.ti e
elettivamente domiciliata presso il loro studio ir.

- Parte appellante -

contro

in persona del legale rappresentante, con sede in P.IVA :
, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in data , apposta in calce al
ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Corrado Roda del Foro di Milano, elettivamente domiciliata
presso lo studio del medesimo in Milano Corso di Porta Romana n. 51,

- Parte appellata -

Udienza Collegiale di p.c. del 7.2.2023.

Conclusioni delle parti

Per Parte Appellante:

“Voglia l’Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta riformare la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. resa inter partes dal Tribunale di Torino, Giudice Unico Dott. La Manna, n. _____, pubblicata in data 3 marzo 2022 e notificata in data 4 marzo 2022 e per l’effetto, accertata l’insussistenza dei presupposti per ingiungere ad _____ la consegna della documentazione richiesta, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna alla ripetizione di quanto dalla stessa corrisposto a titolo di spese legali per complessivi € 6.448,65. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, IVA e CPA ai sensi di legge”.

Per Parte appellata:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Torino, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare: dichiarare l’inammissibilità dell’atto di citazione in appello notificato ex artt. 342 - 348 bis cod. proc. civ.; nel merito: dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere, l’appello proposto da Intesa Sanpaolo e, per l’effetto, confermare la Sentenza n. 924/2022 emessa dal Tribunale di Torino; in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge”.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. _____ del Tribunale di Torino, la società _____ a aveva contestato l’esistenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento di consegna documenti, provvisoriamente esecutivo, ottenuto dalla società _____ spa (in sigla _____) nei suoi confronti per la consegna di documenti che, in forza del disposto di cui all’art. 119 TUB, erano stati precedentemente (e reiteratamente) richiesti (a partire dal luglio 2019) ma che la banca non era stata in grado di mettere completamente a disposizione per non averne rinvenuto alcuni nei propri archivi. Tali documenti, aveva precisato ancor _____, erano relativi ai diversi rapporti di conto corrente intrattenuti dalla ricorrente con la opponente (*“... conto corrente n. _____ acceso in data _____ ed estinto in data _____ ; - conto corrente n. _____ acceso in data _____ ed estinto in data _____ - conto corrente n. _____), acceso in data _____ d estinto in data _____* specificando inoltre che si trattava di richieste

"... ampie e generiche ..." alle quali era stato dato riscontro con tutto quanto reperito negli archivi dell'istituto di credito ed evidenziando espressamente, su richiesta della società che la mancata consegna di parte della documentazione era conseguenza, non di scarsa diligenza o mala fede da parte della banca ma, piuttosto, che l'impossibilità di consegnare la restante documentazione (peraltro quella risultante dallo stesso elenco prospetto predisposto dalla banca) era dipendente dalle "... note vicende di fusioni e acquisizioni che hanno coinvolto le società del ...", nello specifico, hanno interessato proprio la ricorrente: sicchè, considerati i diversi Enti aziendali coinvolti nel corso degli anni in relazione ai rapporti di cui si discute (

...) e la chiusura degli stessi da ormai diversi anni, parte della documentazione che ha riguardato i citati contratti e il loro svolgimento è andata smarrita o risulta comunque irrecuperabile...".

Il ricorrente non aveva contestato il diritto della correntista a chiedere copia della documentazione inerente i rapporti bancari ma, piuttosto, il fatto che sussistessero i presupposti per l'ottenimento dell'ingiunzione di consegna ed anche della provvisoria esecutività accordata al decreto emesso.

Si era costituita in giudizio la società spa ed aveva contestato la fondatezza dell'opposizione dando contestualmente atto di aver intrapreso, con esito negativo, l'azione esecutiva per la consegna della documentazione e di essere in attesa del provvedimento di assegnazione somma dal GE. Aveva richiamato pronunce di merito che supportavano la fondatezza dell'azione monitoria intrapresa e che avevano chiarito come fosse imputabile esclusivamente alla banca l'eventuale smarrimento della documentazione inerente il rapporto contrattuale, allegando anche che, fra l'altro, non risultava presentata alcuna denuncia di smarrimento.

Quanto alla richiesta sospensione della esecutività del decreto opposto, la società ricorrente ne aveva evidenziato l'infondatezza per non avere la banca "... minimamente fornito la prova della sussistenza dei presupposti ...".

La causa è stata istruita documentalmente e decisa con la sentenza n. ... pubblicata il ..., con la quale il Tribunale di Torino, premessa una concisa esposizione dei fatti, ha individuato nell'art. 119 TUB il diritto del correntista di ottenere dalla banca copia della documentazione inerente il rapporto contrattuale, con l'unico onere in capo al primo di dare dimostrazione dell'esistenza del rapporto.

Sulla base di dette premesse il primo giudice ha quindi chiarito che il riferimento ad una generica motivazione circa l'impossibilità di reperire la documentazione mancante non fa "... venire meno l'obbligo di consegna della documentazione oggetto di richiesta, tutta ricompresa nel decennio

antecedente la richiesta...”, con la conseguenza che la banca non ha ottemperato al suo obbligo di legge. Decisione cui è seguito il rigetto dell’opposizione e la condanna alla rifusione delle spese del giudizio in capo alla parte soccombente.

La sentenza, notificata il 4.3.2022, è stata impugnata con atto di citazione (notificato a mezzo PEC il 1.4.2022), nel quale parte appellante censura la decisione del Tribunale laddove è stata valutata come generica la motivazione palesata dalla banca nel giustificare, come impossibilità sopravvenuta, il suo mancato, ma parziale, accoglimento della richiesta di consegna documenti inviata dalla società spa. Precisa di non aver mai contestato il diritto della richiedente ad ottenere copia della documentazione ma, al contrario, di aver dato conto dei motivi per i quali aveva adempiuto in maniera non integrale al suo obbligo ed evidenziando di aver agito in “assoluta buona fede e con la massima trasparenza” (“... > *condivideva con il legale avversario un prospetto riepilogativo dal quale emergeva la documentazione richiesta, quella condivisa e quella non reperita. Non può che constatarsi come la Banca, a fronte delle richieste di documentazione avanzate da controparte, si sia tempestivamente impegnata per adempiere al proprio obbligo di consegna, del resto in buona parte assolto...”).*

Allega quindi parte appellante che, fermo ed ammesso il parziale inadempimento al suo obbligo di consegna, è stata anche prospettata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione che, a suo avviso, estingue l’originario obbligo ex art. 119 TUB, artt. 1218 e 1256 CC, di consegna. Tutto ciò determina il venir meno dei presupposti per l’ottenimento dell’ingiunzione richiesta dalla società che fa sorgere in capo al debitore inadempiente il solo obbligo di risarcimento di eventuali danni causati dalla sua condotta.

Sulla base di tali argomentazioni, l’appellante censura la superficialità della motivazione del Tribunale laddove, nonostante le allegazioni e le produzioni di Intesa, abbia ritenuto generiche le dichiarazioni a supporto della impossibilità sopravvenuta della prestazione che la banca ha esposto.

Conclude di conseguenza e nel corso del giudizio di appello, dando atto di aver provveduto al pagamento della somma di € 6.448,, ne chiede la ripetizione.

Costituendosi in giudizio, la società originaria ricorrente eccepisce l’inammissibilità de gravame per la violazione dei precetti contenuti negli artt. 348 bis e 342 cpc, contesta in ogni caso che il primo giudice abbia errato nel non riconoscere, quale causa dell’asserita estinzione dell’obbligazione, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione cui la banca era tenuta, posto che la debitrice, ammettendo

l'inadempimento parziale, non ha però dimostrato che la causa di estinzione del suo obbligo fosse a lei non imputabile. Conclude per la conferma della sentenza impugnata, il rigetto dell'appello ed il conseguente rigetto della domanda di ripetizione, con condanna alla rifusione anche delle spese del grado.

Motivi della decisione

Nel D. Lgs. 385/1993 e nei regolamenti collegati ad esso sono previste, come noto, norme di protezione del cliente/risparmiatore che trovano nei principi generali disciplinanti i comportamenti delle parti nell'esecuzione dei rapporti contrattuali (oltre che nello stesso dettato costituzionale) la loro fonte originaria e che rappresentano la *ratio* del sistema.

Il diritto del soggetto legittimato ad ottenere la documentazione relativa al rapporto contrattuale instaurato con la banca (anche se estinto) è un diritto che promana dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, declinandosi in prestazioni imposte dalla legge (art. 1374 c.c.) secondo una regola di esecuzione del contratto in buona fede (art. 1375 c.c.), che aggiunge tali obblighi a quelli convenzionali quale impegno di solidarietà (art. 2 Cost.).

Il diritto di ottenere le comunicazioni relative ai rapporti bancari in essere (o già estinti per volontà delle parti o per altra causa) ed il correlativo dovere di rendere dette informazioni (che si estrinseca anche nell'obbligo di consegna di documenti inerenti il rapporto), trovano quindi riscontro nell'obbligo di ciascuna parte di tenere comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte laddove non rappresentino un apprezzabile sacrificio a carico della parte tenuta all'adempimento.

Nel caso in esame sono fatti incontestati quelli in base ai quali la società appellata ha formulato richiesta di consegna di documenti inerenti i rapporti intercorsi con l'appellante ed è altrettanto pacifico che quest'ultima non abbia provveduto alla consegna integrale di quanto richiesto.

A giustificazione di tale inadempimento la banca allega una sopravvenuta impossibilità alla prestazione che, a suo avviso, estinguerebbe l'obbligazione e la conseguente assenza di presupposti idonei a far ottenere, come invece accaduto, l'emissione di una ingiunzione specifica di consegna a suo carico.

E' noto che con l'opposizione a decreto ingiuntivo (che dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione) il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso.

Qualora il credito risulti fondato, il giudice dovrà accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (*ex multis*, Cassazione sez. II^a, n. 24438/2016).

L'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese processuali relative alla fase monitoria.

Nel giudizio di opposizione il giudice dovrà quindi valutare l'*an* ed il *quantum* della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia.

Non sussiste contestazione sul titolo azionato in sede monitoria (il diritto alla consegna ex art. 119 TUB) e neppure sul fatto che la parte debitrice sia parzialmente inadempiente.

Rappresenta per contro oggetto di attuale contrasto la circostanza che parte opponente, odierna appellante, abbia provato l'esistenza, giuridicamente rilevante, di fatti estintivi, modificativi o impeditivi di tale diritto.

si è limitata ad allegare di aver consegnato integralmente la documentazione reperita nei propri archivi ed ha precisato che quella mancante tale era (e rimaneva) a causa delle "*... note vicende di fusioni e acquisizioni che hanno coinvolto le società del* *e che, nello specifico, hanno interessato proprio la ricorrente: sicchè, considerati i diversi Enti aziendali coinvolti nel corso degli anni in relazione ai rapporti di cui si discute (*

l e la chiusura degli stessi da ormai diversi anni, parte della documentazione che ha riguardato i citati contratti e il loro svolgimento è andata smarrita o risulta comunque irrecuperabile...".

Ritiene la Corte, condividendo un principio già enunciato dal giudice di legittimità, (Cassazione sez. I^a, 19.10.1999 n. 11733) che, ai sensi dell'art. 119, IV° comma, TUB, il diritto del cliente di ottenere dall'istituto di credito la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, rappresenta un diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale; per il suo riconoscimento, pertanto, non assume rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione una volta che l'abbia ottenuta, circostanza che esclude la necessità che tale utilizzo debba essere funzionale all'esercizio di diritti inerenti il rapporto contrattuale con l'istituto di credito. Per contro, la banca sulla quale ricade l'obbligo di consegna, (obbligo che

presuppone l'onere di diligente custodia), non potrà invocare, come invece fa l'appellante, l'estinzione di esso a causa della irreperibilità della documentazione quale conseguenza delle vicende societarie che l'hanno coinvolta.

L'estinzione dell'obbligazione infatti, si verifica soltanto se il debitore provi che lo smarrimento non deriva dal non aver adottato la diligenza in concreto dovuta, che dovrà essere commisurata al titolo del rapporto.

Le mere affermazioni della banca in relazione ai motivi dell'allegato smarrimento della documentazione che aveva l'obbligo di diligentemente custodire, sono del tutto insufficienti a ritenere giuridicamente operante l'estinzione del suo obbligo di consegna come previsto dall'art. 119 TUB.

Spese processuali

Le spese processuali del presente grado di giudizio si pongono a carico della parte appellante, _____, non essendovi motivi di compensazione nemmeno parziale.

La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente, tenuto conto dell'attività concretamente svolta in appello, del valore effettivo e della difficoltà della controversia, evidenziandosi che la non particolare complessità della vicenda giustifica il riferimento ai valori minimi dello scaglione applicabile.

Si riconoscono pertanto per il presente grado € _____ per la fase di studio, € _____ per la fase introduttiva ed € _____ per la fase decisionale, e così per l'importo complessivo di € _____, oltre il rimborso forfetario, l'IVA e CPA come per legge.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato, ex art.13 DPR n.115/2002, considerata l'infondatezza dell'appello.

PQM

La Corte d'Appello di Torino, sezione I^a civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____ avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. _____ del 3.3.2022, nei confronti

della società _____ in persona del legale rappresentante, ogni contraria istanza disattesa,

-rigetta l'appello;

-condanna _____ in persona del legale rappresentate, al rimborso delle spese processuali del grado a favore della parte appellata liquidandole in € _____ oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;

-sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2023.

Il Giudice Ausiliario Relatore

Maria Cristina Faedda

Il Presidente f.f.

Emanuela Germano Cortese